

Argomento trattato nello incontro del 21/06/2022 comprensivo di  
giurisprudenza e dottrina

IL TRUST IN FRODE AL CETO CREDITORIO ASPETTI TEORICI E PRATICI  
(brevi considerazioni a margine della rassegna)

Per la Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, 04/04/2019, n. 9320): **"L'istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che, qualificando come gratuito l'atto costitutivo di un trust finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dello stesso disponente e dei suoi familiari, aveva ritenuto non necessaria, ai fini dell'azione revocatoria, la consapevolezza, da parte dei terzi beneficiari, del pregiudizio che esso arrecava alle ragioni dei creditori)."**

1) Individuazione legge applicabile anche *ratione temporis*

**Sia l'individuazione della legge regolatrice per la legittimità dell'atto istitutivo e leggi domestiche per l'individuazione dei possibili rimedi a tutela del creditore.**

In particolare, si impone una attenta analisi della legge regolatrice anche per desumere eventuali profili di invalidità del trust (esempio, la legge inglese vieta trust di scopo non *charitable* o per beneficiari a tempo indeterminato).

2) Giudice Competente (individuazione legge processuale di riferimento).

Non potendo in questa sede approfondire il tema legato all'applicazione delle regole di diritto comparato processuale e sostanziale, ci si limita a segnalare due sentenze significative a conferma del fatto che il giudice italiano potrà essere chiamato a verificare, essendo competente e ha giurisdizione ad accertare la legittimità dell'atto di trust rispetto alla legge regolatrice (**SSUU sent. n. 14041 del 20.06.2014**) e non soltanto l'eventuale legittimità e/o efficacia degli atti dispositivi inerenti a c.d. trust interni (in questo senso anche **Cass Civ. sent. 7621/2019**, che ha affermato che *"l'instaurazione di un unitario giudizio per fare valere l'invalidità della costituzione del rapporto tra le parti del trust, questo integrando un titolo unitario e sussistendo un'evidente vincolo di interdipendenza tra la declaratoria di nullità e la domanda di restituzione dei beni ai quali la beneficiaria potrebbe avere un'aspettativa giuridicamente tutelabile"*).

3) le parti:

**legittimazione attiva:**

Certamente legittimati attivi rispetto ad eventuali azioni volte a dichiarare la nullità di atti di trust sono tutti coloro che abbiano un interesse a far valere detta nullità o la eventuale natura simulata e, quindi, certamente anche i creditori.

Ciò sempre che vi sia un interesse all'azione e, quindi, è da escludere un interesse ad impugnare l'atto istitutivo inefficace poiché non seguito da atti dispositivi (di contro, non potrebbe escludersi il ricorrere dei presupposti per un sequestro conservativo). Eventualmente l'atto, ove impostato in modo tale da prevedere atti dispositivi potenzialmente in grado di arrecare pregiudizio ai creditori, potrà essere valutato come elemento utile all'ottenimento di un sequestro conservativo.

Solo in quest'ultimo caso, è certamente legittimo configurare un interesse dei creditori a rendere inefficaci (revocatoria) o simulati, gli atti dispositivi in attuazione di un trust, ma eventualmente anche dell'atto istitutivo cui siano seguiti atti dispositivi, poiché dall'accertamento della nullità dello stesso, deriverebbe a caduta, l'invalidità degli atti successivi.

In questo senso, condivisibile la sentenza della Cassazione civile (sent. n. 10498 del 15/04/2019), a mente della quale: *“L'inefficacia dell'atto istitutivo del trust comporta automaticamente l'inefficacia dell'atto di trasferimento dei beni al trustee, in quanto il secondo è causalmente dipendente dal primo”*, anche se in realtà, sarebbe più corretto parlare di invalidità, posto che l'atto istitutivo, in sé, non ha una efficacia dispositiva/traslativa.

Lo stesso dicasi per l'eventuale revocatoria di atti dispositivi, in quanto i creditori sono coloro che potrebbero essere pregiudicati dall'atto di trasferimento del Disponente. Il fatto che i trust non siano enti dotati di personalità giuridica, si riverbera anche in relazione alla legittimazione attiva, evidentemente spettante al Trust.

Il Tribunale di Reggio Emilia (sent. 14.03.2011, edito sulla rivista “Trust e attività fiduciarie”), si è pronunciato anche su una controversia, nell'ambito di un pignoramento presso terzi di un credito conferito da un debitore in trust. Era stata proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. dal «Trust X... in persona del trustee» e non da parte del Trustee (in proprio quale trustee del trust X). Il giudice emiliano, peraltro, pur avendo messo in evidenza l'errore concettuale della entificazione del trust, si è limitato a «rettificare» il riferimento al l'opponente da «Trust X» a “trustee del Trust X”. A rigore, peraltro, la dottrina (M.A. Lupoi) ha ritenuto discutibile la possibilità di “sanare”, sul piano della legittimazione attiva, un atto di opposizione formalmente proposto da un soggetto inesistente.

Pur non attenendo al tema delle azioni in danno ai creditori, più in generale, da quanto esposto si desume che la legittimazione processuale ad agire (ad esempio contro il trustee) è certamente spettante a beneficiari che siano titolari di diritti quesiti, mentre la legittimazione è più affievolita per i beneficiari contingent e, ancor meno, per le categorie di beneficiari di un trust discrezionale, rispetto ai quali si ha una mera aspettativa al beneficio. Anche se non si esclude ad esempio che gli stessi possano avere un interesse ad agire per il corretto funzionamento del trust (in questo senso Trib. Milano, 10 luglio 2007, in Rivista Trust e Attività Fiduciarie, 2007, p. 579.).

#### **Legittimazione passiva:**

Legittimato passivo dell'atto teso a invalidare l'atto istitutivo e, solo per conseguenza, anche gli atti dispositivi in esecuzione, sono sia il debitore/disponente, che il trustee, in quanto titolare del diritto ceduto in base all'atto dispositivo e del quale si domanda

l'inefficacia relativa. (Come riconosciuto da Cass. 22 dicembre 2015 n. 25800 e 27 gennaio 2017n. 2043).

La giurisprudenza ha più volte osservato che **il trust, in via generale, non è dotato di un'autonoma soggettività rispetto alla persona del trustee**. Tuttavia, per il principio di conservazione degli atti processuali, il **Tribunale di Bologna** (sent. 20 marzo 2006, in questa Rivista, 2006, edita sulla rivista "Trust e Attività Fiduciarie") pur avendo censurato l'evocazione in un giudizio revocatorio del trustee quale "legale rappresentante" del trust, ha comunque ritenuto la circostanza è stata ritenuta priva di effetti dal giudice, poiché il trustee si era costituito in giudizio in tale sua qualità, con pieno esercizio dei suoi poteri difensivi (il giudice lascia chiaramente intendere che l'eventuale contumacia non avrebbe consentito la sanatoria).

In un altro caso, in materia di esecuzioni, Il titolo esecutivo era stato regolarmente emesso nei confronti del trustee (in proprio e quale trustee), ma **l'azione esecutiva era stata intrapresa contro il "trust in persona del trustee"**. Il Tribunale di Voghera ha rilevato che non esiste un ente al quale faccia capo il fondo in trust, è giunto agevolmente a prospettare un difetto di legittimazione passiva del soggetto indicato come debitore, accogliendo l'istanza di sospensione dell'esecuzione (**Tribunale di Voghera** ord 25.02.2010, edita sulla rivista "Trust e Attività Fiduciarie". In termini analoghi, negando l'entificazione del trust, si è espresso anche il **Tribunale di Reggio Emilia** con provvedimento del 14.03.2011, edito nella medesima rivista).

In realtà, è stato correttamente osservato dalla dottrina (M.A. Lupoi) un tale errore non risulta sempre sanabile sic et simpliciter in quanto in alcune ipotesi, peraltro, tale costituzione non precluderà pronunce di improcedibilità o inammissibilità della domanda, proprio in ragione dell'inidoneità di tale attività a sanare un'originaria inesistenza del legittimato passivo (la questione assume rilevanza, ad esempio, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo o di impugnazione proposta nei confronti di un "trust", rappresentato dal trustee).

La giurisprudenza si è occupata anche del caso in cui il si è verificato **un avvicendamento di trustee nell'ufficio in corso di causa**, specificando che in una controversia relativa, nella fattispecie, alla validità\efficacia del trust. In una lite di questo tipo, in cui non vengono in rilievo responsabilità personali del trustee bensì il rapporto di trust in quanto tale, con riferimento alla fase genetica della sua costituzione, l'emananda decisione deve essere opponibile e vincolare il trustee in quanto tale, a prescindere dalla sua identità. Al riguardo, dunque, il **Tribunale di Reggio Emilia** (Trib. Reggio Emilia, 6 marzo 2010, edito sulla rivista Trust e Attività fiduciarie) ha correttamente rilevato che il trasferimento dei beni in trust da un trustee all'altro non determina una successione a titolo universale nei rapporti compresi nel trust, dal momento che il trust stesso, come si è detto, non è un ente autonomo a sé stante. In una situazione del genere, si verifica, piuttosto, un trasferimento delle posizioni giuridiche in trust al nuovo trustee, senza che ciò comporti l'estinzione del precedente. Il Tribunale emiliano, dunque, configura una successione a titolo derivativo e particolare nel diritto controverso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 cod. proc. civ (il processo prosegue tra le parti originarie e in ogni caso il successore a titolo particolare "può" intervenire o essere chiamato nel processo. La sentenza pronunciata spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare). In questo senso più di recente si è espressa anche più di recente dal Tribunale di Bari con

sentenza del 24/06/2020, n. 1833 (edita su banca dati Juris Data).

Quindi è nulla la notifica al trust (salvo possibili “sanatorie” dovute al principio di conservazione), mentre è corretta, la notifica al soggetto che in quel momento ricopra l'ufficio di trustee. (Es. notifica a Tizio, quale trustee del Trust Siracusa è corretto. Errata la notifica al Trust Siracusa).

Per la stessa ragione si trascrive in Conservatoria dei RRll contro il trustee, quale proprietario del Trust (Cassazione sent. n. 2043 del 27.01.2017), così come l'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento quote verrà eseguito in favore del trustee (quale titolare delle quote in trust) e non del trust in persona del trustee (Tribunale di Roma sent. 22.04.2018).

I beneficiari

*“Deve escludersi che i beneficiari, non titolari di diritti attuali sui beni conferiti in trust, siano legittimati passivi e litisconsorzi necessari nell'azione revocatoria avente a oggetti tali beni; **legittimato passivo, oltre al debitore [nda e Disponente], è il trustee in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.**”* (Cassazione civile, sez. III, 19/04/2018, n. 9637 – Fonte Guida al diritto 2018, 26, 46 NOTA nota di: FIORINI).

Inoltre:

*“Nell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un bene in trust, **il beneficiario è litisconsorte necessario esclusivamente nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso.**”* (Cassazione civile, sez. III, 29/05/2018, n. 13388; Foro it. 2018, 10, I, 3136, nota di: LUPOI)<sup>1</sup>.

*“Nell'ipotesi di azione revocatoria esperita nei confronti dell'atto istitutivo di trust, ove non si ravvisi la sussistenza di posizioni di diritto soggettivo in capo ai beneficiari, questi ultimi non sono passivamente legittimati, né litisconsorti necessari”.* (Cassazione civile, sez. III, 19/04/2018, n. 9637 Foro it. 2018, 10, I, 3136 NOTA, nota di: LUPOI)

Sul tema nel materiale si segnala anche un saggio del Prof. M.A. Lupoi che richiama tutta la giurisprudenza richiamata.

Per concludere, in materia di trust in pregiudizio delle ragioni creditorie, non può non farsi un breve cenno al fatto che un trust potrebbe essere pregiudizievole anche degli eventuali interessi di creditori dei beneficiari.

Sul tema, giova sempre ribadire che le possibili iniziative eventualmente esercitabili dipendono essenzialmente dalla posizione giuridica soggettiva spettante ai beneficiari.

---

<sup>1</sup> Sembra utile richiamare il passaggio saliente della motivazione: *Ai fini del conseguimento dello scopo dell'azione revocatoria quest'ultima viene indirizzata nei confronti dell'atto di disposizione patrimoniale, e cioè l'atto mediante il quale il bene viene intestato in capo al trustee, e non nei confronti dell'atto istitutivo del trust, il quale costituisce il fascio di rapporti che circonda l'intestazione del bene, ma non l'intestazione stessa, ed è neutrale dal punto di vista dello spostamento patrimoniale. Il punto di vista non può però essere limitato al piano formale dell'atto di disposizione ma deve essere esteso a quello sostanziale del rapporto di trust. La programmazione di interessi che caratterizza il trust non resta estranea all'azione revocatoria perchè la natura dell'atto di disposizione patrimoniale sotto il profilo della sua gratuità o onerosità dipende dal profilo dell'interesse rispetto al bene. In relazione all'elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 2901... Ai fini della qualificazione in termini di gratuità o onerosità dell'atto deve aversi riguardo al criterio dell'interesse e dunque al rapporto fra il disponente ed il beneficiario.*

*L'onerosità dell'atto di disposizione patrimoniale non può essere posta in relazione all'eventuale compenso stabilito per l'opera del trustee, come sostenuto dalla parte ricorrente, ...*

*Viene così in primo piano il rapporto sottostante fra disponente e beneficiario, che potrà avere caratteristiche, fra l'altro, di un rapporto di garanzia (in relazione al credito concesso al disponente) o solutorio oppure in alternativa di soddisfazione dei bisogni della famiglia.*

E così possiamo distinguere:

- L'ipotesi in cui il **debitore sia titolare di una posizione beneficiaria assoluta**: massimo vantaggio per il creditore che potrà aggredire una posizione beneficiaria, in quanto potrà pignorarla o sequestrarla (di fatto aggredendo il Fondo attraverso un pignoramento presso terzi, in quanto la posizione del beneficiario rispetto al trustee è assimilabile a quella di un creditore).
- Dall'ipotesi in cui il **debitore sia beneficiario di una posizione quesita (vested)**, cui corrisponde un certo interesse determinato ma che potrebbe essere non esigibile (perché successivo alle ragioni di altro beneficiario), ovvero condizionato (*contingent*). Ad esempio, qualora l'atto istitutivo preveda che il trustee debba corrispondere una certa somma ad una certa cadenza periodica, qualora il trustee non adempia, sarebbe legittimo ipotizzare un diritto del creditore ad agire in via surrogatoria al posto del beneficiario che omette agire nei confronti del trustee affinché questo eserciti il compito di assegnare la rendita (nel caso precedente il trustee ha esaurito i poteri affidati, in questo caso, ha omesso di esercitarli).
- Del tutto priva di utilità la posizione **del creditore del beneficiario di un trust discrezionale** in quanto la posizione non quesita ma di una mera aspettativa.

Infine, in tema di trust in pregiudizio dei creditori dei beneficiari non si può non menzionare una particolare tipologia di trust, perfettamente lecita nelle leggi regolatrici: **i c.d. trust protettivi ("protective trust" e negli usa Spendrift<sup>2</sup> Trust)**.

Si tratta di trust, a beneficio reddituale, nei quali i beneficiari sono sì titolari di posizioni determinate (*vested*), ma precarie (*determinable trusts*), in quanto per volontà del Disponente, il trust dura fin tanto che il titolare non subisca un atto, ovvero non occorra un evento al verificarsi del quale il beneficiario perderebbe la titolarità. Nel momento in cui viene meno la posizione beneficiata e il trust originario cessa, il trust verrà sostituito da uno nuovo, il cui beneficio verrà "dirottata" su altri beneficiari (previsti dal Disponente nell'atto istitutivo). Per il diritto inglese, il trust risponde ad un interesse tutelabile, salvo il caso di trust in cui il Disponente sia anche il beneficiario.

Nel modello internazionale il trust protettivo si atteggia in modo indifferente: ma il beneficiario perde la possibilità di proprio diritto di disporre (e alienare) del beneficio e, per conseguenza, non vi è estinzione ma semplicemente l'aggressione è *tam quam non esset* (analogamente a quanto avviene nel nostro sistema per le quote di SAS, giudicate impignorabili poiché intrasferibili).

Anche le leggi regolatrici prevedono la impugnabilità di questa tipologia di trust, a certe condizioni, in quanto i creditori che agiscono hanno un onere probatorio più oneroso (in sostanza devono dimostrare la preordinazione dolosa dell'intera operazione).

#### **4) Causa petendi**

Il titolo su cui si fonda l'iniziativa e i fatti costitutivi del diritto affermato dal creditore, sono essenzialmente legati alla specifica ragione di credito (che rappresenta il fumus della revocatoria e l'interesse ad agire delle azioni di invalidità) ma anche, alla sussistenza delle condizioni in presenza dei quali l'ordinamento accorda al creditore, il

---

<sup>2</sup> *Spendrift* significa "prodigo", la finalità dello strumento è legata alla volontà del Disponente che beneficiario possa disporre il beneficio per contrarre o estinguere debiti.

diritto di agire (ad esempio, nel caso della revocatoria, la sussistenza dei presupposti di *consilium fraudis* ed *eventus damni* previsti dall'art. 2901 e in presenza dei quali l'ordinamento accorda al creditore il diritto al "mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale").

#### **5) *Petitem* (oggetto della domanda).**

Dall'individuazione della causa petendi, deriverà l'esatta natura della domanda da proporre.

Alla luce di quanto accennato potremmo, infatti, optare (ovvero agire cumulativamente) per una (o più) delle seguenti azioni.

- 1) **Nullità Invalidità dell'atto istitutivo** e, per conseguenza, degli atti dispositivi.
- 2) **Inefficacia dell'atto istitutivo e/o degli atti dispositivi.**
- 3) **Azione surrogatoria.**
- 4) **La simulazione.**

#### **A) Espressioni spesso usate impropriamente: *trust autodichiarato*, il *trust nudo* (o *bare trust*) e *sham trust* e *trust inopponibili (al fisco)*.**

Il **trust autodichiarato** è quello in cui il disponente rimette il compito/programma a sé stesso, vale a dire quello in cui il ruolo di Disponente e Trustee vengono a coincidere nella stessa persona. Va detto che il Disponente può legittimamente anche essere beneficiario, persino l'unico beneficiario, purché non sia anche il trustee che, quindi, può essere anche beneficiario, purché non l'unico.

Trust auto-dichiarati sono astrattamente leciti (Ad esempio il Tribunale di Milano con sentenza 07.06.2006 ha ritenuto legittimo un trust autodichiarato del coniuge in esecuzione degli obblighi di mantenimento anche dopo lo scioglimento del fondo patrimoniale, o anche una sentenza del Tribunale di Siracusa del 17.04.2013, est. Leuzzi, anche se nel nostro caso trustee di un bene appartenente alla coppia era stata designata la madre). Nella prassi anglosassone vengono utilizzati per occultare il disponente effettivo: un trustee riceve una piccola somma con la quale istituisce il trust dichiarandosi disponente e trustee; successivamente, l'effettivo Disponente integra la dotazione del fondo. Fin tanto che esistano degli ulteriori beneficiari diversi dal trustee perché l'essenza stessa del trust è l'esistenza di un "compito", un programma, che il trustee deve assumere a beneficio di soggetti che, per lo meno in parte, non coincidano con l'obbligato. E ciò in quanto un soggetto che riceve un bene solo per fini propri non è proprietario in Trust ma in proprio.

Se l'atto è strutturato in modo tale da essere arbitro della vita del trust, sicché il trustee finisce con lo svolgere un ruolo di mero esecutore (altrettanto problematica è l'attribuzione del potere di revoca), naturalmente, è forte il rischio che l'atto possa essere invalidato per mancanza di una delle tre certezze (in particolare la prima).

In questo senso è corretto affermare che l'indagine sull'effettiva finalità che il Disponente intende perseguire potrebbe giustificare l'accertamento di una simulazione del trust auto-dichiarato dal quale emerga, a dispetto di un formale rispetto dei principi di diritto, in concreto, l'assenza di una reale intenzione di affidare un compito trasferendo, oltre al fondo, anche i relativi poteri al trustee. Al contrario, nel caso in cui sia l'atto istitutivo stesso a non essere in linea con le finalità proprie del trust (prima certezza), più che di simulazione sarà corretto parlare di trust nullo.

L'espressione **trust nudo (o bare trust)** ha diversi significati.

Si ha un Trust è nudo allorché il trustee si trovi dinanzi a dei beneficiari che hanno delle

posizioni beneficiarie assolute (in pratica un diritto al trasferimento del Fondo), tale per cui il trustee mantiene la titolarità del Fondo se e nella misura in cui essi lo desiderino e secondo le loro direttive.

Così come si parla di trust nudo anche nei casi in cui il trustee è privo di discrezionalità per quanto riguarda la destinazione del reddito che egli è tenuto a rimettere ai beneficiari appena percepito.

Più in generale, si parla di trust nudo quando il trustee è generalmente privo di discrezionalità (al trasferimento del fondo non corrisponde un effettivo trasferimento di poteri). In questi casi il confine con l'interposizione reale è estremamente labile, ma non va confusa con l'interposizione fittizia (simulazione), poiché la volontà di trasferire il Fondo al trustee è comunque effettiva. Semmai, potrà valutarsi se la decisione di trasferire il fondo non abbia una sua ragione in frode ai creditori e possa eventualmente legittimare il ricorso alla revocatoria.

Allo stesso tempo, qualora il beneficiario fosse, a propria volta debitore, la posizione di titolare di un diritto assoluto (potestativo) potrebbe certamente essere valutata dai suoi creditori (si ritiene la posizione sia direttamente pignorabile, al pari di un credito presso terzi).

La nozione di **Sham trust**.

Si tratta di una definizione nata dalla giurisprudenza dei paesi di origine a partire da un precedente di Jersey del 1991 secondo il quale si ha *sham* **quando il disponente mantiene il controllo effettivo del fondo e ne dispone come cosa propria** (mancano i poteri e il trasferimento del fondo non è reale ma apparente). Il controllo di diritto (sui poteri) va fatto tenendo conto delle clausole dell'atto istitutivo e può certamente portare alla declaratoria di nullità qualora manchi l'effettiva volontà di istituire un trust.

L'indagine sul controllo di fatto (potrebbe essere un atteggiamento del trustee a consentire che il Disponente tratti i beni come cosa propria) è certamente più problematica, visto che si dovrebbe indagare sul momento esecutivo del rapporto, e sull'eventuale eccessiva remissività del trustee. Anzi, correttamente vi è chi ha osservato che il lasciar correre può essere considerato un inadempimento del trustee, qualora non dovuto ad una specifica impostazione dell'atto istitutivo, visto che il trustee che avrebbe abdicato alle proprie prerogative.

In questo senso, avremmo l'unica accezione di *sham trust* annoverabile nell'ambito della simulazione potrebbe aversi nella misura in cui il Disponente ha voluto il trust per realizzare un progetto che non appare nell'atto istitutivo e il trustee, pur non essendo formalmente tenuto, esercita i propri poteri in attuazione di quel progetto.

In ultima analisi l'analisi si va a concentrare sulle intenzioni non manifeste del disponente, sicché si ha *sham* ogni qualvolta le disposizioni del trust debbono essere volte a dissimulare agli occhi dei terzi le vere intenzioni del Disponente.

La valutazione di diritto sulle clausole dell'atto istitutivo, in questi casi, si affianca alla valutazione di fatto, intesa come analisi dei comportamenti in fase esecutiva.

Quest'ultima valutazione, ad esempio, può portare a ritenere *sham* un trust autodichiarato (formalmente legittimo).

Sembra utile rilevare che la giurisprudenza inglese ha recentemente ritenuto che un trust che nasca *non sham* può diventare tale per via del comportamento del trustee (in quel caso si porrà un tema di inadempimento delle obbligazioni di affidamento) e, per contro, un trust *sham* può perdere tale natura (per esempio, in conseguenza del cambio di trustee).

In ogni caso, le conseguenze di uno *sham* (sia per illegittima impostazione delle clausole

che per comportamenti) è:

- la nullità radicale del trust sin dall'origine;
- il fondo è da considerare di proprietà del disponente;
- ogni distribuzione ai beneficiari è ripetibile;
- al pari dei compensi ricevuti dal trustee.

**I trust inopponibili (al fisco)** – non bisogna confondere l'inopponibilità al fisco con la validità dell'atto in quanto l'AE ha individuato tutta una serie di elementi in presenza dei quali un atto di trust può considerarsi inopponibile ai soli fini fiscali.

E ciò in quanto, come regola generale sancita dall'art 1418, I comma, il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Le disposizioni fiscali, come regola generale, non producono effetti in ambito civilistico.

Siracusa 21.06.2022

Il Capo dipartimento di  
Diritto Civile e Procedura Civile  
Avv. Sebastiano Leone